

## **Tribunale di Venezia**

### **Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia**

Il Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia, composto dai magistrati

Dott. Silvia Bianchi Presidente

Dott. Ivana Morandin Giudice

Dott. Sara Pitinari Giudice relatore ed estensore

nel procedimento n. 103 - 2025 r.g.

promosso da

**B.B.Q. S.N.C. DI SPINAZZE' ANTONIA & C.**, codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 03511840278, R.E.A.: VE-314301, con sede legale in Via Roma Sinistra n. 156, Jesolo (VE), in persona dei legali rappresentanti Spinazzè Antonia, C.F. SPNNTN50P49C388I, e Valente Claudio, C.F. VLNCLD52R06H361E, entrambi residenti in Jesolo (VE), Via Fornaci n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Ajese,

Letto il ricorso per l'assegnazione di congruo termine per integrare la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti ex art. 44, comma 1, CCII;

datane comunicazione al Pubblico Ministero ed effettuata la pubblicazione nel registro delle imprese;

ritenuta la propria competenza avendo la società la sede legale in località ricadente nel circondario del Tribunale di Venezia;

rilevata la completezza della documentazione allegata;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuto che possa essere assegnato il termine di 60 giorni richiesto ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a) CCII, in ragione della complessità della situazione e degli accertamenti allegati nella domanda;

### **FISSA**

termine di giorni sessanta ai fini del deposito, a cura del debitore, della proposta con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

### **NOMINA**

commissari giudiziali la dott.ssa TATIANA MEMO, invitando i medesimi a riferire immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi; letto l'art. 49, comma 3, lettera f) CCII,

### **AUTORIZZA**

il predetto organo commissariale, con le modalità di cui agli articoli 155- quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

### **ONERA**

il debitore dei seguenti obblighi informativi: - breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, e l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 gg.; - report specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si verifica; - situazione economico patrimoniale aggiornata, ogni 30 gg.; - elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 30 gg., fermo il divieto di effettuare il pagamento di debiti anteriori alla presentazione del ricorso; - movimentazione di cassa e banche aggiornata, ogni 30 gg.; - copia dei documenti oggetto degli incassi e pagamenti di cui alla movimentazione suddetta; - estratto del libro giornale con descrizione delle operazioni compiute; - relazione scritta da depositarsi nel fascicolo telematico della procedura ogni trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto e sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 44,

in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, sotto la vigilanza del commissario giudiziale;

### **ONERA**

il debitore di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria da pubblicarsi entro il giorno successivo a Registro Imprese a cura della Cancelleria: a tal fine dovrà essere redatto documento autonomo e separato dai precedenti; dispone che copia delle relazioni sia trasmessa al Commissario Giudiziale a cura di parte istante e che eventuali istanze ex art. 46, comma 1, CCII siano comunicate all'atto del deposito al Commissario Giudiziale al fine di ottenere il debito parere;

### **ORDINA**

al debitore di versare, entro il termine perentorio di dieci giorni, la somma di € 10.000 per le spese della procedura. La somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato alla società, in persona del Commissario Giudiziale.

Così deciso in *Venezia* nella camera di consiglio del 28.5.2025

Il Giudice estensore

*Sara Pitinari*

Il Presidente

*Silvia Bianchi*